Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 marzo 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

1965

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 55 DEL 3 MARZO 1965:

MINISTERO DELLA FINANZE

Tabelle dei prelievi agricoli applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 per il periodo dal 1° ottobre 1964 al 31 ottobre 1964.

(10161)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1964, n. **1625**.

Regolamento per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla carriera di maestra istitutrice degli educandati femminili dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 della legge 10 ottobre 1957, n. 1036, con norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico e di carriera delle maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato;

Visto l'art 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nomina

La nomina a maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato si consegue mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali prescritti dalle disposizioni vigenti per l'ammissione ai concorsi a posti di maestro elementare e di età non inferiore agli anni 17 e non superiore agli anni 35, salvo le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali a favore di determinate categorie di cittadini.

Il concorso è riservato alle donne.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il titolo di abilitazione all'insegnamento elementare.

La nomina a maestra istitutrice può essere disposta con effetto da qualsiasi giorno dell'anno.

Per la nomina si osservano, inoltre, le disposizioni dell'art. 8, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Modalità del concorso

Il concorso è unico per tutti gli educandati ed è indetto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, per i posti vacanti complessivamente negli istituti.

Il bando del concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Fermo restando quanto disposto nel comma precedente, il bando indica i posti disponibili in ciascun educandato.

Art. 3.

Concorso per esami e per titoli

Il concorso è per esami e per titoli.

Il bando stabilisce i termini per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e della documentazione dei titoli.

Gli esami constano di una prova scritta e di una orale.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di pedagogia, nei limiti del programma della prova orale.

La prova orale verte sul seguente programma:

Italiano (Esposizione critica dell'opera e del pensiero di uno scrittore italiano, a scelta della candidata);

Pedagogia (Svolgimento del pensiero pedagogico moderno e contemporaneo, con particolare riferimento ai problemi dell'educazione collegiale Finalità e fattori dell'educazione La persona della convittrice - L'educandato come centro di vivente socialità);

Metodologia (Esposizione critica di almeno due esperimenti e metodi didattici, a scelta della candidata):

Didattica (Conoscenza particolareggiata e sicura del contenuto dei programmi per la scuola elementare e dei principi ai quali essi si ispirano);

Letteratura per l'infanzia (Conoscenza di almeno due fra gli autori italiani e stranieri più significativi, a scelta della candidata);

Educazione civica (Formazione e ordinamento dello Stato italiano);

Legislazione scolastica (Ordinamento dei servizi, centrali e periferici, del Ministero della pubblica istruzione I corpi consultivi centrali Il Consiglio scolastico provinciale Ordinamento degli educandati femminili dello Stato Ordinamento della istruzione elementare);

Igiene (Nozioni fondamentali, con riferimenti particolari alla loro applicazione alla vita collegiale).

Alle prove di esame sono assegnati complessivamente 100 punti, di cui 50 alla prova scritta e 50 alla prova orale.

Ai titoli previsti dal successivo art. 4, sono assegnati complessivamente 25 punti.

Sono ammesse alla prova orale le candidate che abbiano conseguito la votazione di almeno 30/50 nella prova scritta.

La prova orale s'intende superata qualora la candidata vi abbia conseguito la votazione di almeno 30/50.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli con il voto riportato in ciascuna prova di esame.

La valutazione dei titoli precede la valutazione dello esame scritto ed è disposta nei soli riguardi delle concorrenti che hanno partecipato a tale esame.

Per gli adempimenti relativi alla prova scritta si osservano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per lo svolgimento della prova scritta si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il voto conseguito nella valutazione dei titoli è indicato, per ciascuna concorrente, nell'elenco previsto dall'art. 6 — ultimi due commi — del citato testo unico, sotto condizione di approvazione degli atti del concorso.

Per lo svolgimento del tema sono assegnate non meno di sei ore.

Art. 4.

Titoli valutabili

Sono valutabili i seguenti titoli:

1) titoli di cultura (pubblicazioni, lavori originali, studi, ricerche e ogni altro titolo idoneo a porre in luce la personalità della candidata — non compresi nelle categorie indicate nei numeri seguenti) (massimo punti 15);

2) titoli di studio e di abilitazione (massimo punti 10);

3) titoli attinenti alla capacità professionale, ivi comprese le idoneità in concorsi statali (titoli che hanno attinenza specifica alle funzioni, educative e didattiche, proprie delle maestre istitutrici; le pubblicazioni, i lavori originali, gli studi e le ricerche particolarmente caratterizzanti in tal senso sono compresi in questa categoria. Le idoneità si valutano limitatamente al voto di esame e a quei concorsi a posti di impiego o per progressione di carriera che abbiano attinenza alla funzione educativa o didattica (massimo punti 15);

4) titoli di servizio civile prestato senza demerito alle dipendenze dello Stato e delle Regioni per l'espletamento di funzioni educative o didattiche, ivi compreso il servizio prestato in qualità di istitutrice assistente nei convitti nazionali (massimo punti 10).

Qualora, per effetto di più titoli, la concorrente conseguisse un punteggio superiore ai 25 punti riservati complessivamente ai titoli, si riduce a 25 il punteggio attribuibile all'interessata.

I criteri di massima per la valutazione dei titoli sono determinati dalla Commissione esaminatrice del concorso nella sua prima adunanza, nei limiti stabiliti dai commi precedenti e dalle eventuali prescrizioni del bando.

Art. 5.

Graduatoria del concorso

Nella graduatoria generale di merito la Commissione esaminatrice del concorso comprende, nell'ordine determinato dal punteggio complessivo riportato da ciascuna concorrente, coloro che abbiano superato le prove di esame nei modi prescritti dal precedente art. 3.

Il Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara le vincitrici e le idonee del concorso. Nei casi di parità di merito, l'ordine di graduatoria è determinato con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso è costituita:

da un professore universitario o da un preside di istituto statale di istruzione secondaria di 2° grado, scelti tra i cultori di pedagogia o di materie filosofiche o letterarie, che la presiede;

da un funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

da una direttrice di ruolo degli educandati femminili dello Stato;

da due professori di ruolo degli istituti statali di istruzione secondaria di 2° grado, delle materie sulle quali vertono le prove di esame.

Le mansioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Art. 7.

Abrogazione

Sono abrogati: l'art. 19, lettera *a*), del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392 e l'art. 18 del regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312.

Sono inoltre abrogati, nella parte relativa alla nomina delle maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato, l'art. 23 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392 e gli articoli 11 e 26 del regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1964

SEGNI

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1964, n. 1626.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Cesare Battisti » di Taranto.

N. 1626. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Cesare Battisti », di Taranto, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1964, n. 1627.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Principessa di Piemonte » di Roma.

N. 1627. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Principessa di Piemonte », di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1965, n. 66.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Eredi Vottero », con sede in Mompantero (Torino).

N. 66. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Eredi Vottero », con sede in Mompantero (Torino), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1965, n. 67.

Conferimento della personalità giuridica alla Fondazione « Ten col. Camillo Della Noce », con sede presso il comando del reggimento « Genova Cavalleria » in Palmanova.

N. 67. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene conferita la personalità giuridica alla Fondazione « Ten. col. Camillo Della Noce », con sede presso il comando del reggimento « Genova Cavalleria » (4°), di stanza in Palmanova, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1965, n. 68.

Estinzione delle Fondazioni « Sezione semigratuita del pio albergo Trivulzio » e « Casa e famiglia Teresa e Maria », con sede in Milano.

N. 68. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le Fondazioni « Sezione semigratuita del pio albergo Trivulzio » e « Casa e famiglia Teresa e Maria », con sede in Milano, vengono dichiarate estinte ed i residui patrimoni devoluti rispettivamente al pio albergo Trivulzio ed all'Orfanotrofio femminile, con sede pure in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 6. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1965.

Determinazione delle misure del contributo dovuto per l'anno 1964 dai coltivatori diretti per l'assicurazione obbligatoria di malattia, ai sensi dell'art. 22, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti gli articoli 22, lettera *b*), e 24, comma primo, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, concernenti il contributo a carico delle aziende condotte dai coltivatori diretti soggetti all'assicurazione obbligatoria di malattia;

Visto l'art. 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, che prevede la determinazione della misura di tale contributo mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 807 del 2 luglio 1960, concernente la determinazione delle misure del contributo relativo all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti per l'anno 1960;

Viste le proposte formulate dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 13, comma primo, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1964 la misura del contributo suindicato, in relazione al fabbisogno delle gestioni delle Casse mutue provinciali dei coltivatori diretti, calcolato in base alle risultanze finanziarie dell'esercizio dell'anno precedente, nonchè al concorso finanziario dello Stato, fermo restando il limite dell'incremento massimo del 30% rispetto alla misura del contributo precedentemente in vigore, previsto dall'art. 18, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1964 il contributo di cui all'art. 22, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è stabilito, per ogni giornata di lavoro accertata ai sensi dello art. 9, comma terzo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nelle misure indicate nell'allegata tabella *A*.

Art. 2.

Per i Comuni dichiarati montani dalla Commissione censuaria centrale, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, le misure dei contributi indicate nella allegata tabella *A* sono ridotte del cinquanta per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1965

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

TABELLA *A*

Misure del contributo dovuto per l'anno 1964 dai coltivatori diretti ai sensi dell'art. 22, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

L. 11,20 per la provincia di Potenza.
L. 12,31 per la provincia di Avellino.
L. 12,44 per la provincia di Palermo.
L. 12,57 per la provincia di Cosenza.
L. 12,82 per la provincia di Matera.
L. 13 — per le provincie di Agrigento, Caltanissetta, Campobasso, Reggio Calabria.
L. 13,26 per la provincia di Benevento.
L. 14,21 per la provincia di Bari.
L. 14,62 per la provincia di Trapani.
L. 14,98 per la provincia di Messina.
L. 15,60 per le provincie di Aosta, Asti, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cuneo, Enna, Foggia, Latina, Lecce, Napoli, Pescara, Ragusa, Reggio Emilia, Salerno, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Vicenza.
L. 15,71 per la provincia di Nuoro.
L. 23,40 per le provincie di Gorizia e Trieste.
L. 24 — per la provincia di Frosinone.
L. 27,44 per la provincia di Novara.
L. 28,60 per le provincie di Treviso e Viterbo.
L. 28,83 per la provincia di Pavia.
L. 30 — per le provincie di Cagliari, Imperia, L'Aquila, Rieti, Sassari.
L. 30,22 per la provincia di Alessandria.
L. 30,75 per la provincia di Modena.
L. 32 — per le provincie di Cremona e Vercelli.
L. 32,20 per la provincia di Terni.
L. 32,79 per la provincia di Ferrara.
L. 33,14 per la provincia di Roma.
L. 34 — per la provincia di Brescia.
L. 34,12 per la provincia di Rovigo.
L. 35,10 per la provincia di Verona.
L. 35,68 per la provincia di Grosseto.
L. 35,95 per la provincia di Bergamo.
L. 36 — per le provincie di Ancona, Macerata, Milano, Parma.
L. 37,02 per la provincia di Trento.
L. 37,36 per la provincia di Bolzano.
L. 38,07 per la provincia di Udine.
L. 39 — per la provincia di Sondrio.
L. 39,15 per la provincia di Forlì.
L. 40 — per le provincie di Arezzo, Como, Savona.
L. 40,16 per la provincia di Padova.
L. 42 — per le provincie di Firenze, Perugia, Pistoia, Siena.
L. 44 — per la provincia di Bologna.
L. 45 — per la provincia di Mantova.
L. 48 — per le provincie di Ascoli Piceno, Belluno, Genova, La Spezia, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pesaro, Piacenza, Pisa, Ravenna, Varese, Venezia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(1299)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1965.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio di Pesaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Giorgio di Pesaro (Pesaro), e messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza con la quale il commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio di Pesaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di San Giorgio di Pesaro (Pesaro), ha chiesto la messa in liquidazione dell'azienda a mente dell'art. 67, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni;

Ritenuto che ricorrono gli estremi previsti dal menzionato art. 67;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio di Pesaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, avente sede nel comune di San Giorgio di Pesaro (Pesaro), e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(1397)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1965.

Revisione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143;

Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143, ed il successivo adeguamento, con modificazioni, disposto con decreto ministeriale 21 agosto 1958;

Sulla proposta dei Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla revisione delle tariffe;

Decreta:

I compensi a vacazione previsti nell'art. 4, terzo comma della tariffa approvata con legge 2 marzo 1949, numero 143 sono modificati e fissati, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di L. 3000 per il professionista incaricato, di L. 1800 per ogni aiuto iscritto nell'albo e di L. 1080 per ogni altro aiuto di concetto.

Tutti gli altri compensi previsti dalla stessa tariffa e adeguati con decreto ministeriale del 21 agosto 1958 sono ulteriormente aumentati del quindici per cento.

Roma, addì 25 febbraio 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(1372)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Chieti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1965 il comune di Chieti viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1308)

Autorizzazione alla provincia di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1965 la provincia di Avellino viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 246.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1307)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinuncia all'allestimento del Salone internazionale delle materie plastiche « Plast 65 », di Milano

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, con nota dell'8 febbraio 1965, n. 11983, ha comunicato che il Comitato organizzatore del Salone internazionale delle materie plastiche « Plast 65 » ha rinunciato all'allestimento della predetta manifestazione, che avrebbe dovuto aver luogo in Milano dal 9 al 17 ottobre 1965, come precedentemente programmato.

(1269)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Terni

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1965, n. 4543/4924, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel comune di Terni.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata a tutti i proprietari interessati nelle forme delle citazioni, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1267)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 41

Corso dei cambi del 2 marzo 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,79	624,87	624,875	624,89	624,87	624,93	—	624,82	624,86	624,90
$ Can.	579,15	578,25	578,50	578,05	577,75	578,20	—	579,15	579,17	579,25
Fr. Sv.	144,26	144,13	144,12	144,145	144,15	144,145	—	144,25	144,22	144,20
Kr. D.	90,35	90,37	90,38	90,3650	90,35	90,365	—	90,35	90,37	90,35
Kr. N.	87,36	87,37	87,33	87,3650	87,35	87,36	—	87,38	87,38	87,37
Kr. Sv.	121,65	121,69	121,67	121,69	121,60	121,68	—	121,67	121,68	121,67
Fol.	173,77	173,76	173,78	173,79	173,70	173,77	—	173,80	173,79	173,78
Fr. B.	12,59	12,589	12,5905	12,59	12,59	12,5895	—	12,60	12,58	12,59
Franco francese	127,50	172,50	127,50	127,51	127,50	127,505	—	127,55	127,58	127,51
Lst.	1746,15	1745,40	1745,75	1745,45	1745,50	1745,50	—	1746,40	1746,50	1745,60
Dm. occ.	157,17	157,18	157,22	157,23	157,18	157,195	—	157,17	157,18	157,17
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,19	24,19375	24,15	24,1915	—	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,77	21,78	21,77	21,78	21,80	21,775	—	21,78	21,78	21,77

Media dei titoli del 2 marzo 1965

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	100,575
Redimibile 3,50 % 1934	98,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 marzo 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,91
1 Dollaro canadese	578,125
1 Franco svizzero	144,145
1 Corona danese	90,365
1 Corona norvegese	87,362
1 Corona svedese	121,685
1 Fiorino olandese	173,78
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,507
1 Lira sterlina	1745,475
1 Marco germanico	157,212
1 Scellino austriaco	24,193
1 Escudo Port.	21,777

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di un componente il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Torrazza Coste, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Torrazza Coste (Pavia), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 15 gennaio 1964 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Torrazza Coste, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Torrazza Coste (Pavia), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 17 gennaio 1964 col quale l'avv. Edoardo Fosco è stato nominato commissario liquidatore ed i sigg. rag. Felice Del Bo, dott. Pietro Aricò e rag. Roberto Romagnoli sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della predetta Cassa;

Considerato che il rag. Felice Del Bo è deceduto e che occorre provvedere all'integrazione del Comitato predetto;

Dispone:

Il dott. Alfredo Perduca è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Torrazza Coste, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Torrazza Coste (Pavia), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1965

(1290) *Il Governatore*: Carli

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio di Pesaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Giorgio di Pesaro (Pesaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 23 febbraio 1965, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio di Pesaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di San Giorgio di Pesaro (Pesaro), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il prof. Gabriele Volpini è nominato commissario liquidatore ed i signori rag. Ettore Spagnuolo, rag. Eugenio Ordonselli e Silvio De Santi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio di Pesaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di San Giorgio di Pesaro (Pesaro), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplate dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1965

(1398) *Il Governatore*: Carli

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per l'assegnazione di due professori di ruolo delle scuole e istituti di istruzione secondaria in servizio presso la Giunta centrale per gli studi storici.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI

Veduto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 770, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937, n. 2278;

Veduto il regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1766;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, n. 1269;

Sentita la Giunta centrale per gli studi storici;

Bandisce

il concorso per l'assegnazione di due professori di ruolo nelle scuole e istituti di istruzione secondaria in servizio presso la Giunta soprariferita.

Art. 1.

Possono prendere parte al concorso i professori di ruolo delle scuole e istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado in attività di servizio, i quali, con pubblicazioni, titoli e documenti, dimostrino di possedere adeguata preparazione nelle discipline storiche, con particolare riguardo alle ricerche bibliografiche.

Art. 2.

Gli aspiranti per il tramite dei capi di istituto, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle Accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, domanda su carta legale, corredata dei documenti e dei titoli, entro il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

I capi d'istituto, nel trasmettere al Ministero le domande loro pervenute con gli allegati, le accompagneranno con notizie circa la natura e la qualità dei servizi prestati dai candidati dipendenti e con tutte le altre informazioni del caso.

Art. 3.

Le domande devono essere corredate:

1) dall'estratto dell'atto di nascita;

2) dal certificato di laurea;

3) dalla dichiarazione in data anteriore di non più di un mese a quella del presente bando di concorso del capo dell'istituto da cui il candidato dipende, che certifichi la sua attività in servizio.

I candidati che hanno sostenuto con esito favorevole i recenti concorsi sono autorizzati a presentare una dichiarazione del capo dell'Ufficio concorsi del Ministero, dalla quale risulti che essi sono nell'elenco dei vincitori;

4) dalla notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica del candidato;

5) dai lavori a stampa o dattilografati e da qualsiasi altro titolo e documento che il candidato ritenga utile presentare.

Tutti i documenti uniti alla domanda debbono essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

Art. 4.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi, mediante conversazioine o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito.

Il Ministero esamina le domande e le trasmette con le sue osservazioni al presidente della Giunta centrale per gli studi storici.

Art. 5.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Ministero della pubblica istruzione, i vincitori vengono chiamati in servizio presso la Giunta nei limiti dei posti messi a concorso.

Il Ministero della pubblica istruzione dispone il relativo comando con effetto dal 1° ottobre successivo alla data di approvazione della graduatoria.

Art. 6.

Il servizio prestato presso la Giunta è valido a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo di insegnamento.

Art. 7.

I professori in servizio presso la Giunta debbono risiedere a Roma. Ad essi è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente della Giunta, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro dal comando.

Roma, addì 9 febbraio 1965

Il presidente: on. prof. Aldo FERRABINO

(1205)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 15 aprile 1964 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Caltanissetta;

Visto il decreto ministeriale in data 6 febbraio 1965, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Caltanissetta, nell'ordine appresso indicato:

1. Maltese dott. Giuseppe . . . punti 91,54 su 132
2. Montanaro dott. Pierino . . . » 79,81 »
3. Calamoneri dott. Luigi . . . » 74,90 »
4. Mangano dott. Gaetano . . . » 74,81 »
5. Graziani dott. Marcello . . . » 68,63 »
6. Mennini dott. Aldo . . . » 64,68 »
7. Lauria dott. Giuseppe . . . » 58,68 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(1237)

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª A vacante nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 1° febbraio 1964 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª *A* vacante nella provincia di Napoli;

Visto il decreto ministeriale in data 2 febbraio 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per il posto di segretario generale di classe 1ª *A* vacante nella provincia di Napoli nell'ordine appresso indicato:

1. Ferro Girolamo . . . punti 116,54 su 150
2. Sanna dott. Orazio . . . » 115,29 »
3. Guernieri dott. Angelo M. . . . » 113,90 »
4. Camponovo dott. Ercole . . . » 112 — »
5. Nai dott. Siro . . . » 109,54 »
6. Abbaticchio dott. Pietro . . . » 109,11 »
7. Labianca dott. Cosimo . . . » 106,13 »
8. Durano dott. Giustino . . . » 104,86 »
9. Palmieri dott. Francesco . . . » 103,50 »
10. Perta dott. Angelo . . . » 101,50 »
11. Menduni dott. Attilio . . . » 95,86 »
12. Messina dott. Francesco . . . » 93,77 »
13. Ferraro dott. Domenico . . . » 91,81 »
14. Tiberii dott. Menotti . . . » 91,72 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(1236)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle due prove scritte, per il Compartimento di Torino, del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per la iscrizione nella sezione 1ª dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 1° settembre 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relativi ai pubblici concorsi per esami e per titoli, a complessivi quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione nella sezione 1ª dei rispettivi albi;

Delibera:

Nella sede di Torino, le due prove scritte per il concorso citato nelle premesse, avranno luogo il giorno 14 marzo 1965, alle ore 7,30, presso la Scuola media «Ugo Foscolo» via Piazzi, 57 e presso la Scuola di avviamento professionale «Nazario Sauro» via Cassini, 94.

Roma, addì 13 febbraio 1965

Il direttore generale RENZETTI

(1404)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.